



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 144

Del 28.08.2024

Oggetto: Utilizzazione in scavalco d'eccedenza della Dott.ssa Vincenzina Marra appartenente all' area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 legge 311/2004, per n° 12 ore settimanali. Periodo 01.09.2024- 31.08.2025.

L'anno Duemila ventiquattro il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 18.25 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	3	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Riccardo Feola che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 prevede che *“1. I Comuni con popolazione inferiore ai ((25.000)) abitanti, i Consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

Atteso che la citata previsione normativa, in linea con i principi generali del D.lgs. n. 165/2001, mira essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente nello specifico continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno, reso su più Enti;

Considerato che il Comune di Ponza, con richiesta del Sindaco prot. 8391 del 05.07.2022 acquisita al protocollo comunale con progressivo n. 10979 del 06.07.2022, ha chiesto al Comune di Itri il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito – c.d. scavalco - ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e art.53 – commi da 7 a 10 – del D.lgs.165/2001 e s.m.i., alla Dott.ssa Vincenzina Marra, dipendente a tempo pieno e determinato di detta Amministrazione, Istruttore Direttivo Area Funzionari ed E.Q. (ex Categoria D/D3 del precedente CCNL Funzioni Locali) per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro per un periodo di anni 1 (uno);

Richiamati:

- la D.G.C. n. 140 del 22.07.2022 ad oggetto *“Utilizzazione in scavalco d'eccedenza di dipendente a tempo determinato, ex art. 110 c.1 TUEL, Dott.ssa Vincenzina Marra in via temporanea presso il Comune di Ponza ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/04”*;
- la D.G.C. n. 128 del 26.08.2022 con la quale il Comune di Itri ha autorizzato la stipula della convenzione per l'impiego del dipendente sopra menzionato per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione avvenuta in data 31.08.2022 (scadenza 31.08.2023);
- la successiva D.G.C. n. 125 del 10.08.2023 ad oggetto *“Proroga autorizzazione allo scavalco d'eccedenza presso il Comune di Ponza ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/04 – Dott.ssa Vincenzina Marra”*;

Dato atto che con nota acquisita al protocollo comunale n. 12442 del 09.08.2024, il Comune di Ponza ha richiesto la proroga di autorizzazione all'impiego della dipendente dott.ssa Vincenzina Marra per 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, per almeno ulteriori dodici mesi;

Vista la manifestazione di disponibilità per un altro anno in tal senso del Commissario Straordinario del Comune di Itri, acquisita agli atti con prot. n. 13619 del 13.08.2024;

Richiamati

- L'art 53 del D. Lgs 165/2001 in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili... (omissis)...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;
- L'art 92 comma 1 del D. Lgs 267/2000 a norma del quale, tra l'altro: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*;
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo cui un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata

l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art 92 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e siano rispettate le previsioni di cui all'art 1 comma 557 della Legge 311/2004;

- Il Parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, secondo cui *“L'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*.
- La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro;
- Il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004;
- L'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati;
- Il Parere 23/2009 della Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della suddetta normativa, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;
- Il parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 26 del 31.01.2013, con il quale in via interpretativa si chiarisce che l'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004 introduce una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 che però deve essere coordinato con l'art. 92 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- la deliberazione n.23/2016/QMIG con la quale la Sezione delle autonomie ha chiarito che *“se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”*.

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce il rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco;

Evidenziato che l'ente utilizzatore provvederà al pagamento delle spettanze del dipendente, inclusi gli oneri di legge, per l'attività prestata, nel rispetto del CCNL di categoria;

Dato atto che la dipendente interessata ha dichiarato la propria disponibilità;

Visto il consenso espresso dalle due Amministrazioni interessate;

Ritenuto il presente atto meramente consequenziale ed esecutivo della volontà espressa da entrambe le Amministrazioni;

Dato atto delle previsioni contenute negli atti di programmazione in materia di personale di cui il P.I.A.O. 2024-2026 approvato con D.G.C. n. 105 del 25/05/2024 e dell'autorizzazione COSFEL avvenuta con decisione n.105 della seduta del 04/07/2024 trasmesso a questo Ente in data 23/07/2024, e assunto al prot. n. 11490/24;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visti in merito:

- il D.lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Locali e il CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali;
- l'articolo 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il parere del Consiglio di Stato Sezione I n. 2141/2005 laddove si sottolinea la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole legalmente resa

DELIBERA

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI AVVALERSI** della prestazione lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Ponza, ex art. 1 c. 557 della legge 311/2004 della dipendente a tempo pieno e determinato, ex art. 110 c. 1 Tuel, del Comune di Itri, Dott.ssa Vincenzina Marra, Istruttore Direttivo Area Funzionari ed E.Q. (ex Categoria D/D3 del precedente CCNL Funzioni Locali), in continuazione con il precedente incarico nel tetto massimo di n. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio di n. 36 ore settimanali prestate presso il Comune di Itri, **fino al 31.08.2025** prolungando di fatto la scadenza temporale originariamente prevista nella Convenzione sottoscritta tra il Comune di Itri ed il Comune di Ponza in data 01.09.2022;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Ponza, sarà a carico del Comune medesimo nella misura del trattamento economico orario previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria di appartenenza;
3. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione al Comune di Ponza ed alla dipendente Dott.ssa Vincenzina Marra.
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott.ssa Eva La Torraca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott. Riccardo Feola



La sottoscritto Segretario Comunale Dott. Riccardo Feola, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Riccardo Feola



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 29/08/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

